

Ordine n.258466 - E DV del 12/02/2019

COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE

Spett. BUZZI UNICEM S.p.A. Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato Direzione Logistica Acquisti



Ordine n.258466 - E DV del 12/02/2019

(Codice fornitore:20509)

OGGETTO: Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonche a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattuizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiassi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

sere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della meroe e devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 21 del DPR 26.10.72 n 653 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 gorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al ni d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elementi nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvinto dal Responsabile lavori della

derigne de rimessos o botta di consegna desta merce. I materiali devono essere elementa neno stesso ordine del rimesso. Le tatture per prestazioni ranno riterimento ad un S.A.L. approvato dal Responsantie invon della Committento.

3. Rimessi di consegna;

1. materiali dovvanno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente neta di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Clascun nimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.

4. Consegna della merce:

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trappi nostro carico unicamente all'anto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fomitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respirate.

5. Termine di Consegna:

Cinosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente.

a) la risolazione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalesi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risolazione il fornitore sarà tenuto a

pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni,
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fomitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai
maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c., resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, correc conseguenza del semplice ritardo. 6. Cause di forza maggiore:

Il sermine di consegna si interderià automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali promphe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committene all'anto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente. Le culamata naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraessero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltre convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodu di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restrituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Materiali consegnati in eccedenza

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali fomiti in occodenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suos mareazzani 8. Responsabilità:

criverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assumzione, l'assicurazione obbligatoria per gli informati e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonche degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltature è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta

Resta a carico dell'Appalitatore l'eschesiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c. c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpi dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appallatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appallatore stesso esclusivamente

responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Comunitante da ogni responsabilità vesso chiechessus. Qualsiusi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il risarcimento di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa. Appalitarice dovini essere datato di turni i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinitottunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto. Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovini, in nessua caso, dare si subappalto a chiechessia i lavori e/o le prestazioni perpure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicità autori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicità autori e/o le prestazioni per il submissione per il situazione dagli obblighi e

alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

Exacertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il formitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa vendata siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fomitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già statu posta in applicazione sa prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero giù state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattutto, il fomitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattutto. L'ordinazione si intende essunita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale

10, Invariabilità dei prezzi:



Ordine n.258466 - E DV del 12/02/2019

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della formitura nonostante il verificans di qualsassi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsassi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un penodo di tempo superiore a quello concordato, l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal formitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o occettuato.

L'accertamento di inadempienze:
L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore da diritto alla Committene di ristenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autontà Giudiziaria.

12. Divide di cressione:
1 crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose denvanti al debisore cedato. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di presevviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere trutte per il pagamento delle prestazioni e formiture. 13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lascrati utilizzati di chiochessa. In ogni caso il fomitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fomitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fomitura, ne siano venute a conoscenza. 5.1.1.

14. Competenza:
Per ogni controversia l'Autorità Gualizzaria esclasivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana
Vid

Data

Timbro e firma

Tel.

J3010 PATRICAL - 334285 - Faix 3393 02240470505

Si approvano ai sensi dell'artt. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento

01/03/2019

Timbro e firma

03010 PATRICA (FK) - 334285 - Fax 83934F A 02240470605

38995 del 03.05,2002